

Il regime speciale IVA impatta sul bilancio delle imprese agricole

L'IVA detraibile deve essere rilevata secondo le modalità ordinarie, ancorché sia determinata in base alle percentuali di compensazione

/ Alessandro SAVOIA

Le imprese agricole godono storicamente di taluni **regimi agevolativi** in ambito tributario.

Al beneficio fiscale, ben noto agli operatori, corrispondono specifici riflessi in ambito contabile, che sono talvolta meno consueti nel settore, anche per il fatto che molte imprese agricole, ed in particolare quelle condotte in forma individuale, ove rientrano tra i piccoli imprenditori [ex art. 2083](#) del codice civile, e quelle condotte tramite società semplici, non esercitando una attività commerciale, non sono tenute agli obblighi contabili previsti dall'[art. 2214](#) e ss. del codice civile.

La giusta contabilizzazione dei fatti aziendali può tuttavia essere di ausilio a tutte quelle imprese agricole che implementano volontariamente una reportistica contabile, al fine di fornire loro la **più corretta rappresentazione** della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Diventa invece doverosa per le diverse imprese che svolgono l'attività agricola con la veste giuridica di società commerciale (snc, srl, ecc.), le quali, diversamente dalle precedenti, sono invece **obbligate** alla tenuta delle scritture contabili e – direttamente, quanto alle società di capitali, e indirettamente, quanto alle società di persone – alla predisposizione del bilancio sulla base delle disposizioni codicistiche.

Un caso di specie di queste agevolazioni è rappresentato dalla cosiddetta "rendita IVA" correlata al regime speciale previsto dall'[art. 34](#) del DPR 633/72. Questo regime prevede la determinazione dell'IVA dovuta, non in base alla differenza tra l'IVA a debito conseguente alle fatture di vendita e quella a credito relativa agli acquisti, bensì in base a **specifiche percentuali** di compensazione previste per legge.

In molti casi, per effetto di questo regime, l'impresa versa all'Erario un **ammontare** di IVA **più basso** rispetto a quello che avrebbe diversamente versato con il regime ordinario, beneficiando in tal modo di una sorta di "rendita".

Guardando, ad esempio, al caso dei produttori di bovi-

ni, a fronte di una aliquota IVA vendite del 10%, è stata prevista dal legislatore una percentuale di compensazione del 9,5%. Da ciò consegue che l'impresa verserà all'erario solo lo 0,5% dell'IVA a debito, a prescindere dall'IVA a credito maturata in base ai costi effettivamente sostenuti.

Tenuto conto di questi effetti, non di rado nel settore si può osservare la prassi operativa di maggiorare i costi dell'intera IVA esposta in fattura e, allo stesso tempo, di incrementare i ricavi di vendita dell'importo dell'IVA a debito non versata.

La dottrina, tuttavia, non ha mancato di criticare tale impostazione, da un lato osservando come, ai sensi dell'[art. 2425-bis](#) del codice civile, i ricavi e i proventi, così come gli oneri e i costi, debbano essere rilevati **al netto delle imposte** connesse con le vendite dei prodotti e le prestazioni dei servizi, dall'altro lato evidenziando che l'IVA dovrebbe essere portata a incremento del costo del bene solo quando oggettivamente indebitabile, o nei casi di soggetti che compiono esclusivamente operazioni esenti.

Nel caso di specie, invece, l'IVA è **detraibile**, ancorché nella misura prevista dalle percentuali di compensazione.

Ne consegue che il più corretto trattamento contabile deve prevedere dapprima l'uso del conto "Erario c/IVA", nel quale fare confluire l'IVA a debito e l'IVA a credito di periodo, e alla fine dell'esercizio la chiusura di tale conto, utilizzando in contropartita un conto di reddito da rilevare a Conto economico nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi" allorquando nel corso dell'anno, per effetto del regime speciale, l'impresa abbia versato meno IVA rispetto a quella dovuta con il regime ordinario. Nel caso opposto, il conto confluirà invece nella voce "B.14 - Oneri diversi di gestione".

Da questa impostazione deriva inoltre che il costo di produzione o di acquisto alla base della valutazione delle rimanenze finali sarà determinato avendo a riferimento i costi di periodo, evidentemente **non maggiorati** dell'importo della relativa IVA.